

Pordenone – Mestre, lì 28 agosto 2018

Spett.le
Comune di Pordenone
Corso Vittorio Emanuele II, n. 64
33170, Pordenone (PN)

Alla c.a.
Dott. Villarecci Paolo

Oggetto: Parere relativo alla verifica dell’ottemperanza dei disposti normativi GDPR rispetto al progetto di profilazione ASSO-ISA, rivolto a beneficiari con difficoltà socio economiche e di inserimento nel mondo del lavoro, del Comune di Pordenone

In relazione ai compiti assegnati dal Titolare al Responsabile della protezione dei dati inerenti:

1. a) informare e fornire consulenza al titolare del trattamento o al responsabile del trattamento nonché ai dipendenti che eseguono il trattamento in merito agli obblighi derivanti dal Regolamento (UE) 2016/679 nonché da altre disposizioni dell’Unione o degli Stati membri relative alla protezione dei dati;
2. b) sorvegliare l’osservanza del presente regolamento, di altre disposizioni dell’Unione o degli Stati membri relative alla protezione dei dati nonché delle politiche del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento in materia di protezione dei dati personali, compresi l’attribuzione delle responsabilità, la sensibilizzazione e la formazione del personale che partecipa ai trattamenti e alle connesse attività di controllo;
3. c) fornire, se richiesto, un parere in merito alla valutazione d’impatto sulla protezione dei dati e sorvegliarne lo svolgimento;
4. d) cooperare con l’autorità di controllo;
5. e) fungere da punto di contatto per l’autorità di controllo per questioni connesse al trattamento, tra cui la consultazione preventiva, ed effettuare, se del caso, consultazioni relativamente a qualunque altra questione.

E considerato che nell’eseguire i propri compiti il Responsabile della Protezione dei Dati considera debitamente i rischi inerenti al trattamento, tenuto conto della natura, dell’ambito di applicazione, del contesto e delle finalità del medesimo.

E in seguito alla richiesta di parere motivato in materia di “verifica dell’ottemperanza dei disposti normativi GDPR rispetto al progetto di profilazione ASSO-ISA, rivolto a beneficiari con difficoltà socio economiche e di inserimento nel mondo del lavoro”, inoltrata dal Dott. Villarecci Paolo a mezzo di segnalazione XDESK numero 14104, si dà in seguito evidenza di quanto riscontrato

Parere

In relazione a quanto esposto in oggetto, siamo con la presente ad evidenziare quanto segue.

Analizzata la documentazione inoltrata, relativa alla determina n. 1820 del 09.08.2018 in materia di *servizio di informatizzazione degli strumenti di profilatura e valutazione delle competenze dell’utenza di area sociale e relativo servizio di hosting della piattaforma web d’utilizzo*, all’allegato tecnico e successivi allegati, alla nota integrativa sul processo generale ed all’avviso pubblico, rivolto

alle altre Pubbliche Amministrazioni, concernente il progetto ed i questionari ASSO ed ISA, rileviamo la necessità di analizzare specificamente tutti gli elementi del caso di specie, considerato che la materia oggetto del presente parere è quella della profilazione.

Onde produrre un parere il più completo e confacente possibile rispetto alle necessità dell'Ente, si riportano qui di seguito, molto brevemente, le domande poste dal Comune di Pordenone, cui seguiranno le riflessioni dello scrivente DPO:

“a) Il Comune di Pordenone, per i dati personali della propria utenza, oltre ad incaricare la ditta informatica cui affida la realizzazione del software deve anche provvedere ad un pari incarico nei confronti della ditta che fornirà l'hosting (che viene scelta dalla prima nel quadro dell'affidamento)?

b) Le Amministrazioni coinvolte, per i dati personali della loro utenza, devono, oltre a provvedere analogamente a quanto farà il Comune di Pordenone, anche incaricare il Comune di Pordenone stesso che è proprietario del software?

c) In sub-ordine, qualora le Amministrazioni aderenti non siano singoli comuni, ma associazioni di Comuni, Consorzi con un Comune capofila, Ambiti, tali incarichi devono essere resi singolarmente da ogni Comune?

d) Oltre ad una informativa particolarmente ben costruita, sarà necessario acquisire anche il consenso al trattamento dati?

e) Il Comune di Pordenone, dovrà farsi carico unicamente di un ruolo di suggerimento nei riguardi degli obblighi delle altre Amministrazioni, eventualmente riportandone i termini nella Convenzione, o in qualche modo è corresponsabile dell'attività svolta da terzi?”

Al fine di formulare un parere coerente si rende dunque necessario in primo luogo inquadrare il problema della profilazione, dando una breve descrizione dell'impianto normativo GDPR 2016/679 che si riferisce a tale tipo specifico e particolare di attività, per valutare se l'attività oggetto di parere sia effettivamente profilazione. In secondo luogo, una volta risposto positivamente a tale prima domanda preliminare, si procederà a rispondere alle singole domande poste allo scrivente DPO.

Riflessioni preliminari: l'attività di profilazione alla luce del GDPR 2016/679

Preliminarmente, prima di procedere all'analisi dei quesiti proposti dall'Ente, si ritiene necessario soffermarsi brevemente sul concetto di profilazione, al fine poi di stabilire se nel caso di specie ci si trovi di fronte proprio a tal tipo di trattamento.

La profilazione è un particolare tipo di trattamento la cui definizione si rinviene all'art. 4 punto 4), dove si prevede che *“qualsiasi forma di trattamento automatizzato di dati personali consistente nell'utilizzo di tali dati personali per valutare determinati aspetti personali relativi a una persona fisica, in particolare per analizzare o prevedere aspetti riguardanti il rendimento professionale, la situazione economica, la salute, le preferenze personali, gli interessi, l'affidabilità, il comportamento, l'ubicazione o gli spostamenti di detta persona fisica”* costituisca profilazione.

Tale tipo di trattamento, quindi, coinvolge alcune forme di giudizio rispetto a caratteristiche strettamente personali del soggetto interessato coinvolto.

Come ben specificato dal parere del Working Party rilasciato in materia¹ (ai sensi dell'art. 29 GDPR 2016/679), l'attività di profilazione si compone di tre fondamentali elementi, ovverosia:

- deve trattarsi di una forma automatizzata di trattamento;
- deve coinvolgere i dati personali di un soggetto specificamente identificato;

¹ Si veda sul punto “Article 29 Data Protection Working Party 17/EN, WP251rev.01”.

- l'oggetto della profilazione deve essere quello di dare una valutazione agli aspetti della personalità di un soggetto fisico (intese quali preferenze, comportamento e posizioni personali).

Già ad un primo sguardo, la definizione di profilazione ci impone una prima precisazione: la norma in questione parla di una “*qualsiasi forma di trattamento automatizzato*” e non di un trattamento unicamente automatizzato, per tale ragione si deve ritenere che se da un lato la profilazione, per essere identificata come tale, deve prevedere un processo automatizzato, dall'altro l'intervento dell'essere umano in uno dei suoi *step* non necessariamente elimina l'automatismo e dunque la profilazione.

Genus cui appartiene la *species* della profilazione è il processo decisionale automatizzato di cui all'art. 22 GDPR 2016/679, che consiste sostanzialmente in una decisione, avente ad oggetto una persona fisica, adottata senza alcun intervento umano. Come specificato dal Working Party², il processo di decisione automatizzata può avere ad oggetto qualsiasi tipo di dato personale, come ad esempio il dato che venga fornito direttamente dall'interessato mediante il completamento di un questionario, o il dato che sia osservato direttamente in capo all'interessato, e dunque le sue preferenze, il suo comportamento e le sue posizioni personali.

Il confine tra i due tipi di trattamento è spesso labile e di difficile riconoscimento, considerato che la decisione automatizzata può venire in essere con o senza profilazione, ed allo stesso modo la profilazione può aversi anche in assenza di un processo di decisione automatizzato.

Il GDPR, sebbene riconosca l'utilità di tali strumenti e degli algoritmi applicati, che vengono utilizzati sia in ambito privato che in ambito pubblico grazie al crescente progresso delle tecnologie impiegate, individua due ordini di rischi per le libertà degli individui, connessi a tali tipi specifici di trattamento, ovverosia: la tendenziale opacità dei processi e meccanismi automatizzati che porta spesso l'individuo, oggetto di profilazione, a non esserne a conoscenza, nonché la creazione, da parte del titolare, di dati nuovi, aggiuntivi rispetto agli originali che potrebbero “inscatolare” l'interessato in una categoria a cui non si riconosce condizionando così le sue scelte e, in alcuni casi, portando anche a forme di discriminazione.

Rilevati tali rischi, il sistema GDPR ha stabilito una serie di cautele (e di divieti, di cui all'art. 22 GDPR 2016/679³), “appesantendo” gli obblighi informativi a carico del Titolare del trattamento e

² Si veda sul punto “Article 29 Data Protection Working Party 17/EN, WP251rev.01”.

³ Si veda *Articolo 22* “Processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la profilazione (C71, C72)”

1. L'interessato ha il diritto di non essere sottoposto a una decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato, compresa la profilazione, che produca effetti giuridici che lo riguardano o che incida in modo analogo significativamente sulla sua persona.

2. Il paragrafo 1 non si applica nel caso in cui la decisione:

- a) sia necessaria per la conclusione o l'esecuzione di un contratto tra l'interessato e un titolare del trattamento;
- b) sia autorizzata dal diritto dell'Unione o dello Stato membro cui è soggetto il titolare del trattamento, che precisa altresì misure adeguate a tutela dei diritti, delle libertà e dei legittimi interessi dell'interessato;
- c) si basi sul consenso esplicito dell'interessato.

3. Nei casi di cui al paragrafo 2, lettere a) e c), il titolare del trattamento attua misure appropriate per tutelare i diritti, le libertà e i legittimi interessi dell'interessato, almeno il diritto di ottenere l'intervento umano da parte del titolare del trattamento, di esprimere la propria opinione e di contestare la decisione.

4. Le decisioni di cui al paragrafo 2 non si basano sulle categorie particolari di dati personali di cui all'articolo 9, paragrafo 1, a meno che non sia d'applicazione l'articolo 9, paragrafo 2, lettere a) o g), e non siano in vigore misure adeguate a tutela dei diritti, delle

libertà e dei legittimi interessi dell'interessato.

prevedendo che lo stesso metta in campo specifiche misure di sicurezza atte a salvaguardare i dati raccolti ed utilizzati⁴.

Il caso di specie: il trattamento di profilazione dei dati dell'utenza di area socio-lavoristica

Sulla base delle definizioni date dal GDPR dei sopra descritti trattamenti, e partendo dalla documentazione fornita allo scrivente DPO, è ora necessario stabilire se nel caso di specie il trattamento che il Comune di Pordenone intende porre in essere sui dati personali relativi all'utenza dell'area socio-lavoristica, rientri o meno nel concetto di profilazione e se del caso di processo decisionale automatizzato.

Come ben si desume dalla documentazione fornita dal Comune di Pordenone, l'Ente è intenzionato ad affidare ad una software house la realizzazione di un software che permetta agli operatori sociali la compilazione di due diversi tipi di questionari, ASSO ed ISA, progettati dallo stesso Comune di Pordenone, per la profilazione di soggetti che hanno difficoltà di inserimento nel mondo lavorativo, al fine di disporre reportistiche e suggerimenti per l'attivazione di percorsi più idonei per sostenere tale tipo di utenza.

Dall'analisi dell'allegato tecnico e successivi allegati, inoltre, si evidenzia come il procedimento sia diviso in diverse fasi e si componga di diversi elementi, e specificamente:

- L'operatore sociale effettua alcuni colloqui con l'interessato, durante i quali acquisisce un bagaglio informativo sullo stesso.
- In una seconda fase lo stesso operatore procede, in separata sede e senza alcun intervento da parte dell'interessato (chiamato anche beneficiario) alla compilazione del questionario ASSO e del questionario ISA a mezzo del software, che dovrà essere fornito dalla società affidataria.
- Il questionario ASSO, volto a determinare le possibili azioni di intervento sociale al fine di promuovere l'inclusione, è un questionario di valutazione costituito da 25 *item*, organizzati in domanda e risposta multipla. I punti del questionario sono desunti sia dai colloqui svolti in ambiente sociale sia dai colloqui di lavoro e sono strutturati al fine di rilevare le condizioni pratiche indicative per orientare la scelta nonché per valutare la sostenibilità dei percorsi di accompagnamento formativo – lavoristico per le persone che si rivolgono al servizio sociale, trovandosi gli stessi in una situazione di difficoltà lavorativa.
- ISA, invece, è un questionario di valutazione che si rifà al concetto di indicatori di sviluppo delle autonomie per l'integrazione sociale nell'età adulta. Tale questionario è costituito da 50 punti (*item*) organizzato in cinque dimensioni, che indaga i comportamenti del soggetto beneficiario. Tale strumento è funzionale all'operatore nel valutare le competenze trasversali dell'interessato, al fine di stabilire quale sia il progetto di avvicinamento o riavvicinamento al mondo del lavoro più idoneo.
- La compilazione del questionario (sia ASSO che ISA) mediante software, deve generare in ID questionario univoco, che registra la data di compilazione, i dati identificativi dell'operatore abilitato alla compilazione ed il suo Ente di appartenenza, i dati anagrafici del soggetto valutato (beneficiario), le risposte fornite ai quesiti ed i relativi punteggi.
- Il software, come previsto dall'allegato tecnico all'avviso pubblico per l'acquisizione della manifestazione di interesse, deve essere in grado, mediante il trattamento algoritmico dei punteggi correlati alle risposte, di restituire all'operatore due specifici e distinti report, uno per ASSO e uno per ISA, per la valutazione delle competenze e la profilatura dell'utenza cui sono stati applicati⁵.

⁴ Si veda sul punto, specificamente, il considerando n. 71 GDPR 2016/679.

⁵ Si veda sul punto "avviso pubblico (...)" pagina 2, "oggetto e durata del servizio", nonché allegato tecnico A.

- L'esito della profilazione, e dunque i report, sono poi oggetto di lavoro all'interno di equipe multidisciplinari, in modo tale che l'operatore addetto alla compilazione del questionario possa intervenire con maggior cognizione di causa sulla progettazione delle effettive soluzioni operative.

Al fine della corretta valutazione su tale tipo di trattamento, occorre poi specificare quali siano le dimensioni specifiche di indagine dei due questionari. Precisamente, ASSO indaga gli elementi seguenti:

- Profilo Q
- Saperi e capacità comunicative
- Capacità informatiche
- Seconda lingua
- Autonomie per il lavoro
- Adattabilità al cambiamento
- Risorse materiali e sociali
- Ambiente familiare e svantaggio
- Attività di volontariato
- Vincoli familiari e compatibilità ai turni
- Salute
- Cura di sé
- Note: istruzione
- Note: situazione economica⁶

Il questionario ISA, invece, fa riferimento a cinque diverse dimensioni, rappresentate dalle Capacità socio cognitive, dall'Assertività e competenze sociali, dalla Dimensione emotiva, dalla Dimensione valoriale e motivazionale e dalla Dimensione dell'agire⁷.

Le operazioni che il Comune di Pordenone intende porre in atto intendono valutare ed analizzare numerosi aspetti personali del soggetto interessato, al fine di produrre un report che sia in grado di esprimere un "giudizio" sulla soluzione operativa preferibile per il soggetto. Appare dunque chiaro come l'attività di trattamento che verrà specificamente messa in atto dall'Ente sia un'attività di profilazione vera e propria, che si serve da un lato di un procedimento "umanizzato", per ciò che concerne le valutazioni e la compilazione dei questionari posti in essere dagli operatori, e di un procedimento automatizzato nell'elaborazione dei risultati.

A parere dello scrivente DPO, l'attività di profilazione non prevede un vero e proprio procedimento decisionale automatizzato, rilevato che, sebbene i report siano prodotti dal software a mezzo di algoritmi "vero se", tali risultanze sono poi oggetto di approfondite valutazioni da parte degli operatori, fatto che esclude il mero automatismo decisionale.

Stabilito pertanto come il trattamento che il Comune di Pordenone intende porre in essere come sopra descritto, rientra a tutti gli effetti nella definizione di profilazione data dall'art. 4 puto 4) GDPR 2016/679, è possibile ora procedere a risolvere specificamente ogni quesito posto dall'Ente allo scrivente DPO.

Si anticipa sin da ora che una parte del parere sarà volta a dare atto di tutte le cautele che il Titolare del trattamento dovrà necessariamente porre in atto, al fine di evitare rischi di violazione delle libertà dei soggetti beneficiari.

⁶ Si veda sul punto Allegato tecnico A, pag. 4, "3.2 Reportistica attesa".

⁷ Si veda sul punto Allegato tecnico A, pag. 6, "4.1 Caratteristiche del questionario".

A) Il Comune di Pordenone, per i dati personali della propria utenza, oltre ad incaricare la ditta informatica cui affida la realizzazione del software deve anche provvedere ad un pari incarico nei confronti della ditta che fornirà l'hosting (che viene scelta dalla prima nel quadro dell'affidamento)?

Rilevato che il servizio del quale la software house individuata sarà affidataria ha ad oggetto attività di profilazione per conto del Titolare del trattamento, il Comune di Pordenone dovrà sicuramente procedere alla nomina di tale società incaricata quale Responsabile del trattamento ai sensi dell'art. 28 GDPR 2016/679.

Nell'ambito di tale nomina, sarà inoltre necessario che il Titolare del trattamento dia specifiche istruzioni in merito alle modalità specifiche di trattamento del dato personale, facendo riferimento soprattutto alle misure di sicurezza che devono necessariamente essere adottate, come già anticipato nell'Allegato tecnico A⁸. Sarà infatti necessario che la ditta, nominata Responsabile, provveda alla cifratura ed alla messa in sicurezza dei dati personali dei beneficiari, anche ai sensi dell'art. 5 lett. c) GDPR 2016/679⁹, specificando anche la necessità della cancellazione e distruzione dei dati a seguito dell'eventuale interruzione dei rapporti contrattuali con il responsabile ed il sub-responsabile (azienda software e ditta hosting).

Su tale punto si sottolinea come il Working Party abbia specificamente affermato come il Titolare del trattamento debba necessariamente essere *compliance* con i principi di minimizzazione del dato, provvedendo anche alla loro anonimizzazione e pseudonimizzazione¹⁰. Considerato che l'attività di profilazione viene svolta per mezzo del software, sarà compito della software house provvedere alla messa in atto di specifiche misure di minimizzazione e anonimizzazione del dato.

Si rileva inoltre che, a parere dello scrivente DPO, oltre ai dati personali anagrafici dei beneficiari, che secondo l'Allegato Tecnico A devono essere cifrati con generazione di un ID tramite codice numerico univoco a 6 cifre, anche le informazioni risultanti dai questionari costituiscono dati ed informazioni personali che necessitano di una specifica tutela.

Si evidenzia infatti come le domande dei questionari indaghino anche la situazione familiare, di possibile disagio, la situazione economica, lo stato di salute dei soggetti beneficiari: il contenuto dei questionari potrebbe identificare anche indirettamente il soggetto beneficiario, tramite informazioni e dati personali particolari, che richiedono dunque l'applicazione di specifiche misure di sicurezza a tutela degli stessi.

Al fine di rispondere al quesito specifico, si rileva inoltre che, il Comune di Pordenone ha previsto, come da Allegato Tecnico A all'avviso pubblico di manifestazione di interesse, che la software house incaricata debba *“indicare e rispettare i requisiti hardware e software necessari a individuare l'infrastruttura tecnica e la soluzione di hosting più idonea, con previsione d'utilizzo a regime di almeno 200 connessioni contemporanee e multi-ente, considerando che in questa prima fase di adozione del software fino al 31/12/2019 si presume di gestire un massimo di 10 Enti; Garantire l'hosting della piattaforma web fino al 31/12/2019, in maniera idonea a supportare almeno 200 connessioni contemporanee multi-ente, e soluzioni di monitoraggio della disponibilità dei servizi e della performance dell'applicazione, in collaborazione con l'amministratore del servizio; Garantire un servizio di hosting ove ospitare l'applicativo e tutti i relativi database con capienza di almeno 2*

⁸ Si veda Allegato Tecnico A pagina 9, “5.2.a Specifiche generali”.

⁹ Ex art. 5 lett. c) GDPR 2016/679 “i dati personali sono (...) adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati («minimizzazione dei dati»);

¹⁰ Si veda sul punto “Article 29 Data Protection Working Party 17/EN, WP251rev.01”, dove si prevede che *“Controllers should be able to clearly explain and justify the need to collect and hold personal data, or consider using aggregated, anonymised or (when this provides sufficient protection) pseudonymised data for profiling”*

Gigabyte, e garantire gli ordinari servizi di back up dei dati, di assistenza, di manutenzione e dell'aggiornamento del sistema hardware e software oltre agli interventi straordinari richiesti per normativa vigente o dallo sviluppo tecnologico con particolare riguardo alla sicurezza informatica e al trattamento dei dati; Affidare il servizio di hosting ad aziende che dispongano almeno delle seguenti certificazioni: UNI EN ISO 9001, UNI CEI ISO/IEC 27001, ISO/IEC 27018”.

Appare chiaro dunque, come spetti alla software house affidataria individuare successivamente una società di hosting in base alle istruzioni sopra riportate date dal Titolare del trattamento, cui affidare il servizio di hosting: tale seconda società di hosting sarà sostanzialmente un sub-responsabile del Responsabile al trattamento, ai sensi dell'art. 28 GDPR 2016/679, e pertanto non dovrà ricevere alcuna nomina o incarico da parte del Comune di Pordenone.

Dovrà essere infatti la software house affidataria, Responsabile del trattamento, ad individuare ed a imporre alla società che fornisce servizio di hosting, mediante un contratto o un atto giuridico equipollente, “*gli stessi obblighi in materia di protezione dei dati contenuti nel contratto o in altro atto giuridico tra il titolare del trattamento e il responsabile del trattamento (...) prevedendo in particolare garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del presente regolamento.*”¹¹. La software house, dunque, previa autorizzazione scritta da parte del Comune di Pordenone, dovrà procedere ad identificare la società di servizio hosting ed a nominarla sub-responsabile al trattamento, secondo quanto sopra descritto.

Si ricorda che l'art. 28 GDPR 2016/679 prevede, al paragrafo 4, che “*Qualora l'altro responsabile del trattamento ometta di adempiere ai propri obblighi in materia di protezione dei dati, il responsabile iniziale conserva nei confronti del titolare del trattamento l'intera responsabilità dell'adempimento degli obblighi dell'altro responsabile.*”

B) Le Amministrazioni coinvolte, per i dati personali della loro utenza, devono, oltre a provvedere analogamente a quanto farà il Comune di Pordenone, anche incaricare il Comune di Pordenone stesso che è proprietario del software?

Al fine di dare una risposta corretta al quesito sopra proposto, è necessario ricostruire in breve i rapporti tra il Comune di Pordenone e le altre Pubbliche Amministrazioni in riferimento alla possibilità di accedere ed utilizzare il sopra descritto software.

In particolare, il Comune di Pordenone sta promuovendo presso altri Comuni italiani l'utilizzo del software per la profilazione degli utenti dell'area socio lavoristica, al fine di far aderire altre Pubbliche Amministrazioni a tale progetto.

Nella prima fase, sino al 31.12.2019, il Comune di Pordenone, grazie alla copertura finanziaria del PON, potrà concedere l'uso della piattaforma ad un massimo di altri dieci Enti, mentre successivamente, negozierà un canone annuo con ogni Pubblica Amministrazione partecipante, al fine di proseguire la fruizione del servizio con la ditta informatica.

Ogni Pubblica Amministrazione che decida di aderire avrà un proprio accesso personalizzato al portale, ed i dati relativi all'utenza di ogni Comune saranno accessibili solo e solamente agli operatori di quello specifico Comune (il Comune di Roma, ad esempio, non avrà accesso alle informazioni dell'utenza del Comune di Pordenone, e viceversa).

Lo scrivente DPO ritiene che, al fine di regolare al meglio i rapporti giuridici tra Comune di Pordenone e le Pubbliche Amministrazioni aderenti, anche per quello che concerne il GDPR 2016/679, sia necessario che l'Ente destinatario del presente parere provveda alla redazione di una convenzione, mediante la quale viene disciplinato l'utilizzo del software da parte di Comuni diversi,

¹¹ Si veda sul punto art. 28 GDPR 2016/679 par. 4.

nonché tutti gli elementi specificamente relativi al trattamento del dato (a titolo esemplificativo e non esaustivo modalità, termine, soggetti autorizzati)

Ai fini privacy, onde dare una risposta allo specifico quesito proposto, si rileva come sicuramente i Comuni partecipanti dovranno nominare la ditta affidataria del servizio software quale Responsabile al trattamento ex art. 28 GDPR 2016/679. Al contrario, nessuna nomina dovrà ricevere il Comune di Pordenone, che, in quanto Pubblica Amministrazione, non può essere nominata Responsabile al trattamento del dato.

Ogni Pubblica Amministrazione aderente, infatti, rimarrà la sola ed unica Titolare del trattamento dei dati riferiti alla propria utenza, e dovrà nominare Responsabile al trattamento la sola ditta che effettivamente fornisce il software, a nulla rilevando che la proprietà dello stesso si rilevi in capo al Comune di Pordenone.

C) In sub-ordine, qualora le Amministrazioni aderenti non siano singoli Comuni, ma associazioni di Comuni, Consorzi con un Comune capofila, Ambiti, tali incarichi devono essere resi singolarmente da ogni Comune?

Il potere di nomina dei singoli Comuni o del Comune capofila dipenderà, sostanzialmente, dalla regolamentazione dei rapporti che gli Enti si saranno dati tra di loro.

Specificamente, se verrà previsto tra i Comuni partecipanti al Consorzio (ma lo stesso vale per l'Associazione) che i dati vengano raccolti tutti dal Comune capofila e da questo poi successivamente trattati, sarà lo stesso Comune capofila a dover provvedere, poi, alla nomina della software house affidataria quale Responsabile esterno al trattamento.

Nel caso in cui, invece, i dati siano raccolti e trattati autonomamente da ogni singolo Comune, ogni singolo Comune dovrà prevedere alla sopra descritta nomina.

D) Oltre ad una informativa particolarmente ben costruita, sarà necessario acquisire anche il consenso al trattamento dati?

Come anticipato nelle premesse, il trattamento di profilazione è un trattamento particolare che richiede al Titolare del trattamento delle attenzioni maggiori.

L'obbligo di informativa a carico del Titolare del trattamento, in particolare, risulta appesantito: partendo dal presupposto, delineato all'art. 12 GDPR 2016/679, per il quale il trattamento deve essere trasparente, lo stesso legislatore europeo ha evidenziato come la profilazione spesso sia invisibile all'interessato. La profilazione, infatti, permette la creazione di nuovi dati, derivati o desunti da dati personali – nuovi dati personali che non sono forniti direttamente dall'interessato. Allo stesso modo, come giustamente osservato dal legislatore europeo, non tutti gli interessati posseggono gli stessi livelli di comprensione¹².

Per tali ragioni fondamentali, il Titolare, sul quale incombe l'obbligo di dare un'informativa che sia concisa, trasparente, intellegibile e facilmente accessibile, deve essere in grado di fornire al soggetto interessato (qui beneficiario) tutte le informazioni relative al funzionamento della profilazione, e dunque a come avviene il trattamento e a come vengono prese le decisioni.

Il Comune di Pordenone, al momento della raccolta del dato, dovrà fornire al beneficiario un'informativa chiara e semplice che illustri il processo di profilazione: si ricorda a tale riguardo che

¹² Si veda sul punto "Article 29 Data Protection Working Party 17/EN, WP251rev.01", pag. 9 sub A. Data Protection principles.

il considerando 60 stabilisce che il dare l'informativa relativa alla profilazione è parte dell'obbligo di trasparenza incombente sul Titolare del trattamento¹³.

È sicuramente giusta quindi l'identificazione da parte del Comune destinatario del presente parere relativamente all'informativa, che più che ben costruita dovrà essere approfondita, rimanendo però chiara e comprensibile.

Come tutti i trattamenti, anche la profilazione, necessita per la sua liceità di una base giuridica. Le espressioni della base giuridica del trattamento sono ricavabili all'art. 6 GDPR 2016/679, ma ciò che qui rileva è sostanzialmente il consenso dell'interessato.

Si evidenzia, infatti, che nel caso di specie non appare applicabile il punto e) dell'art. 6, che prevede la liceità del trattamento laddove “*il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento*”. Sebbene, infatti, il progetto di cui all'oggetto sia un intervento, formulato dal Comune di Pordenone, per l'attuazione del Sostegno per l'Inclusione Attiva (SIA) di cui alla legge di stabilità del 2016, divenuto poi Reddito di Inclusione (REI), lo scrivente DPO ritiene che non sia l'attività di profilazione a trovare base giuridica in tali normative, quanto piuttosto gli interventi effettivi che le normative di riferimento pongono come necessari (quindi di fatto i successivi interventi di inserimento dei beneficiari nel mondo lavorativo e dunque il progetto personalizzato volto al superamento della condizione di difficoltà economica e lavorativa).

Per tale principale ragione, la base giuridica che stabilisca la liceità del trattamento dovrà essere ricercata nel consenso del beneficiario.

Il consenso, però, viene vista come base giuridica sostanzialmente “debole”, soprattutto con riferimento alla profilazione, e pertanto il Titolare che faccia affidamento sul consenso come base per la profilazione, dovrà dimostrare che il beneficiario ha compreso esattamente a cosa sta acconsentendo. Per tali ragioni il beneficiario dovrà avere abbastanza informazioni concrete relative all'effettivo uso dei suoi dati ed alle conseguenze del trattamento, al fine di assicurare che il consenso eventualmente espresso rappresenti effettivamente una scelta informata¹⁴.

E) Il Comune di Pordenone, dovrà farsi carico unicamente di un ruolo di suggerimento nei riguardi degli obblighi delle altre Amministrazioni, eventualmente riportandone i termini nella Convenzione, o in qualche modo è corresponsabile dell'attività svolta da terzi?”

Per quanto concerne tale ultimo quesito, si rileva come il ruolo del Comune di Pordenone, per quel che concerne l'utilizzo del software da parte di Pubbliche Amministrazioni, dovrà essere ben delineato e disciplinato all'interno delle convenzioni che dovranno necessariamente essere stipulate. Per ciò che concerne l'effettivo trattamento del dato, e dunque l'attività di profilazione separatamente esercitata, mediante il programma, da ogni Ente aderente, si evidenzia come ogni singolo Comune

¹³ Si veda sul punto cons. 60 GDPR 2016/679 “*I principi di trattamento corretto e trasparente implicano che l'interessato sia informato dell'esistenza del trattamento e delle sue finalità. Il titolare del trattamento dovrebbe fornire all'interessato eventuali ulteriori informazioni necessarie ad assicurare un trattamento corretto e trasparente, prendendo in considerazione le circostanze e del contesto specifici in cui i dati personali sono trattati. Inoltre, l'interessato dovrebbe essere informato dell'esistenza di una profilazione e delle conseguenze della stessa. In caso di dati personali raccolti direttamente presso l'interessato, questi dovrebbe inoltre essere informato dell'eventuale obbligo di fornire i dati personali e delle conseguenze in cui incorre se si rifiuta di fornirli. Tali informazioni possono essere fornite in combinazione con icone standardizzate per dare, in modo facilmente visibile, intelligibile e chiaramente leggibile, un quadro d'insieme del trattamento previsto. Se presentate elettronicamente, le icone dovrebbero essere leggibili da dispositivo automatico.*”

¹⁴ Si veda sul punto “Article 29 Data Protection Working Party 17/EN, WP251rev.01”, pag. 12 sub B. Lawfull bases for processing.

rimarrà Titolare del dato della propria utenza e sarà dunque soggetto, nei confronti dei propri beneficiari, degli stessi obblighi del Comune di Pordenone, sopra descritti. Rilevata dunque la titolarità sempre univoca e separata del dato, il Comune di Pordenone si ritiene non sarà corresponsabile dell'attività svolta dai Comuni terzi aderenti: il Comune destinatario del presente parere, infatti, risponderà solamente in qualità di Titolare del trattamento nei confronti della propria utenza di riferimento.

Conclusioni ed ulteriori riflessioni

Lo scrivente DPO ritiene necessario, infine, evidenziare alcune perplessità suscitate dalla lettura del materiale fornito. In particolare, con il presente parere si richiede al destinatario Ente di fornire ulteriori informazioni in merito alle modalità di accesso alla profilazione da parte dei beneficiari, e dunque come i beneficiari vengono a conoscenza dell'esistenza di tale questionario, nonché di dare ulteriori informazioni specifiche in merito al link che dovrebbe rimandare, dall'area riservata del portale, ad un canale YouTube dedicato.

Si conclude, infine, evidenziando come l'attività di profilazione che il Comune di Pordenone si propone di attivare mediante il descritto software, costituisce un nuovo tipo di trattamento, che dunque in quanto tale è soggetto a DPIA (valutazione dell'impatto del nuovo trattamento sulla protezione dei dati) ai sensi di quanto previsto dall'art. 35 GDPR 2016/679.

La norma in esame, infatti, prevede che *“quando un tipo di trattamento, allorché prevede in particolare l'uso di nuove tecnologie, considerati la natura, l'oggetto, il contesto e le finalità del trattamento, può presentare un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche, il titolare del trattamento effettua, prima di procedere al trattamento, una valutazione dell'impatto dei trattamenti previsti sulla protezione dei dati personali”*.

Pertanto, considerato che per tutto quanto sopra detto l'attività di profilazione, oltre ad essere un nuovo tipo di trattamento nel caso di specie, costituisce un'operazione di trattamento di per sé naturalmente foriera di gravi rischi per le libertà degli interessati, il Comune di Pordenone dovrà provvedere, prima di dare attuazione effettiva al progetto, alla valutazione dell'impatto privacy.

Nella speranza di aver fornito una risposta il più confacente possibile rispetto alle concrete necessità dell'Ente, rimaniamo comunque a più completa disposizione per qualsiasi altra necessità di chiarimento, cogliamo l'occasione per porgere

Cordiali Saluti

Il DPO

BOXXAPPS S.r.l.
Amministratore unico
Doro Luciano

Controllo: verifica dell'ottemperanza dei disposti normativi GDPR rispetto al progetto di profilazione ASSO-ISA, rivolto a beneficiari con difficoltà socio economiche e di inserimento nel mondo del lavoro

Data registrazione: 28.08.2018

Modalità implementazione: Verifica della correttezza e dell'adeguatezza della documentazione fornita, verifica della normativa vigente.

Evidenze: Verifica dei riferimenti normativi specifici, soprattutto degli artt. 4, 6, 12, 13 GDPR 2016/679 e controllo del rispetto dei riferimenti normativi ex GDPR 2016/679 (Privacy by design/Privacy by default).

Grado di maturità: 1